



www.ecquologia.it

LEGGE FINANZIARIA 2008 E PROVVEDIMENTI COLLEGATI

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA

Sintesi definitiva a cura dell'Ufficio nazionale del Programma dei Verdi

INDICE

PREMESSA	1
LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222	1
BIOMASSE: la "rivoluzione" delle filiere corte!	2
OPERE PUBBLICHE: obbligatoria la riduzione delle emissioni, l'efficienza energetica, le fonti rinnovabili!	3
"LEGGE FINANZIARIA 2008"	4
INCENTIVI FISCALI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA: estesi, semplificati e prorogati!	4
EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI PER GLI EDIFICI: agevolazioni ICI .	5
EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI PER GLI EDIFICI: obblighi e vincoli	6
EFFICIENZA ENERGETICA: ulteriori obblighi	6
QUOTA MINIMA DI BIOCARBURANTI: ulteriore aumento al 3% dal 2009!	7
"CIP 6", INCENTIVI ALLE FONTI "ASSIMILATE": ristabilita la norma corretta!	7
INCENTIVAZIONE AL TELERISCALDAMENTO RINNOVABILE: interpretazione di una importante incentivazione!	8
INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI: la rivoluzione del conto energia e della semplificazione!	8
SEMPLIFICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE FONTI RINNOVABILI: misure molto attese e indispensabili!!!	12
CONNESSIONE ALLA RETE DELLE FONTI RINNOVABILI: più certezza nei tempi e nei modi, grazie a nuove prescrizioni e sanzioni!	16
RESPONSABILIZZAZIONE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI: l'energia rinnovabile è un dovere e un obbligo, non un lusso!	17
ENTI LOCALI IN PRIMA LINEA PER LO SVILUPPO DEL FOTOVOLTAICO: una ulteriore straordinaria incentivazione!!!	19



www.ecquologia.it

PREMESSA

Le misure adottate nella Legge Finanziaria 2008, e nel Decreto-legge ad essa collegato, coprono un numero così grande di ambiti economici, produttivi, finanziari, istituzionali, sociali, ambientali, ecc, che occorrerebbe un ponderoso trattato per illustrarle tutte in modo “utile”.

Non basta, infatti, elencare gli articoli, i commi e le lettere, ne’ anche raggrupparli per argomento, occorre invece approfondire le conseguenze di ogni singolo atto, seguirne le diramazioni lungo i tortuosi sentieri dei rimandi, spesso incrociati, tentare di inferirne le conseguenze pratiche per i settori economici e sociali, per le istituzioni, così come per la vita di ogni giorno, azzardare perfino qualche previsione, che non potrà prescindere dal contesto di partenza, necessariamente “globale” oltre che nazionale e locale, in cui vanno a calarsi le nuove disposizioni.

L’obiettivo di questa nota, predisposta dall’**Ufficio nazionale del Programma dei Verdi**, per iniziativa del Presidente **Fabio Roggiolani**, e da [Ecquologia](http://www.ecquologia.it), è sicuramente limitato nell’ambito, che tuttavia si prefigge di approfondire per quanto possibile e per “target” finali definiti.

L’ambito è quello delle **fonti energetiche rinnovabili** e dell’**efficienza energetica**, i target sono rappresentati dai **settori produttivi e dei servizi**, dall’**industria** all’**artigianato** alle **professioni**, a vario titolo e in diversa misura “portatori di interessi” rispetto all’ambito definito, dalle **Pubbliche Amministrazioni**, il cui ruolo nel favorire, ovvero – in modo assai deprecabile – ostacolare, il raggiungimento degli obiettivi energetici ed ambientali si fa sempre più cruciale, incluse le **Istituzioni regionali e locali**, dagli **utenti finali, cittadini e imprese**, ma anche le stesse **Pubbliche Amministrazioni**, per i quali la conoscenza dei propri diritti e doveri in fatto di fonti rinnovabili ed efficienza energetica costituisce la premessa indispensabile al funzionamento del sistema e alla possibilità di cogliere opportunità straordinarie.

Si procederà, inoltre, separatamente per le due fonti normative fondamentali, e in ciascuna di esse per tematiche omogenee, piuttosto che secondo l’ordine progressivo degli articoli e dei relativi commi.

Se si dovesse condensare in un giudizio molto sintetico la natura della manovra complessiva, nell’ambito sopra specificato, si potrebbe parlare di una **riappropriazione del ruolo da parte della politica**, che finalmente appare in grado di assumere la funzione di “**pilota**” di un settore economico già molto vasto e crescente a velocità esorbitanti, nonché probabilmente **il più strategico per il Paese** in questa fase storica e ancora per molto tempo, l’interazione e il confronto con il quale è diventata una delle missioni fondamentali per il [Partito dei Verdi](http://www.partitoidei.verdi.it).

LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222

**RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA, PER
LO SVILUPPO E L’EQUITÀ SOCIALE
CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 2007, N. 159**

Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella [Legge 29 Novembre 2007, N. 222](http://www.governo.it/legge/legge-29-novembre-2007-n-222), offre importantissime innovazioni e complessivamente appare costituire una svolta per certi versi rivoluzionaria sul percorso della **penetrazione e la diffusione delle energie rinnovabili**, oltre che il **miglioramento dell’efficienza energetica**; l’impronta dei [Verdi](http://www.partitoidei.verdi.it) appare molto chiara e incisiva.



www.ecquologia.it

Si evidenziano in particolare i punti seguenti, relativi a misure afferenti in particolare alle fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica.

BIOMASSE: la “rivoluzione” delle filiere corte!

Ai fini della prevenzione della crescente catastrofe ambientale legata alla distruzione degli ambienti autoctoni della foresta pluviale e in generale degli ecosistemi tropicali, finalizzata a lasciare spazio alle coltivazioni dedicate ai prodotti energetici, in particolare olio vegetale e legname, da una parte, e a rinforzare la sinergia tra produzione nazionale di energia da biomasse e filiere nazionali di coltivazione e raccolta, dall'altra, è stato determinato un **notevolissimo incremento della remunerazione dell'energia elettrica prodotta a partire da biomasse di origine agricola e forestale, prodotte e raccolte entro brevi distanze in base a contratti di filiera.**

L'incremento è pari a circa l'80% in più rispetto al passato, cui si aggiunge l'aumento della durata di concessione delle incentivazioni.

Una ulteriore e fondamentale innovazione è rappresentata dalla **possibilità, per i soggetti responsabili di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 1 MW (un MegaWatt), di scegliere il “conto energia”**, analogamente a quanto avviene per la fonte solare fotovoltaica.

Il **conto energia**, per l'elettricità prodotta a partire da biomasse, prevede una **elevatissima tariffa incentivante fissa, omnicomprensiva**, intesa a favorire la sicurezza e l'accesso al credito per i piccoli produttori e conseguentemente le filiere locali a monte degli impianti.

La norma, introdotta durante l'iter parlamentare di conversione in legge del **DL 1° ottobre 2007, n. 159**, come **comma 4-bis dopo il comma 4 dell'art. 26**, modifica il comma 382 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2007, n. 296](#) (“Finanziaria 2007”), nel modo seguente:

«4-*bis*. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 296, il comma 382 è sostituito dai seguenti:

“382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiera corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.

382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-*quinquies*. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-*bis* e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni (kWh), per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole



www.ecquologia.it

alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 MWh e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.

382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.

382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-*ter* e 382-*quater*. In caso di sostituzione con altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non avrà diritto all'emissione di certificati verdi.

382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui commi da 382 a 382-*quinquies*".

OPERE PUBBLICHE: obbligatoria la riduzione delle emissioni, l'efficienza energetica, le fonti rinnovabili!

Il bilancio ambientale ed energetico entra finalmente e formalmente in gioco anche per le opere pubbliche: d'ora in avanti, non si potrà più considerare soltanto la (talvolta presunta o strumentale) pubblica utilità, e non basterà la consueta valutazione d'impatto ambientale (quando necessaria), ma anche, sempre, il rispetto degli obiettivi di protezione del clima e dell'ambiente, secondo criteri definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: una garanzia di sicurezza!

Per inciso, certe "grandi" opere già programmate non resisterebbero un minuto a un'analisi condotta secondo questa disposizione.

La norma, introdotta durante l'iter parlamentare di conversione in legge del **DL 1° ottobre 2007, n. 159, ne sostituisce il comma 2 dell'art. 26**, nel modo seguente:

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonché da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota



www.ecquologia.it

obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le modalità di certificazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente comma»

“LEGGE FINANZIARIA 2008”

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO

La Legge Finanziaria 2008, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, approvata definitivamente il 21 Dicembre 2007 ([testo definitivo in formato PDF](#)) e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, delinea un **quadro di eccezionale impulso alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica**, nell'ottica dello sforzo per la **riduzione delle emissioni clima-alteranti**, così come per l'**aumento della sicurezza energetica**, la **riduzione dei costi di approvvigionamento** e lo **sviluppo dei settori nazionali dell'innovazione e delle energie rinnovabili**. Ancora una volta, molto poco di tutto questo sarebbe stato possibile senza l'azione decisiva dei [Verdi](#).

Le misure contenute nella “Legge Finanziaria 2008” sono innumerevoli, nel seguito si procederà a una breve analisi dei punti più importanti, relativi a misure afferenti in particolare alle fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica.

Si raccomanda, per altro, la lettura completa delle norme di seguito menzionate e in generale dell'intero testo della [Legge Finanziaria 2008](#).

INCENTIVI FISCALI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA: estesi, semplificati e prorogati!

Sono **prorogati gli incentivi fiscali**, per mezzo della **detrazione del 55% dall'imposta lorda**, già previste dalla [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (“Legge Finanziaria 2007”), per le **spese sostenute entro il 31 dicembre 2010**, afferenti a **interventi di efficienza energetica**.

Le spese potranno inoltre riguardare anche le **pompe di calore** e le **pompe geotermiche a bassa entalpia**, escluse dalla precedente normativa, e le stesse detrazioni potranno essere **ripartite da tre fino a dieci anni**, consentendo così un **più conveniente accesso da parte dei lavoratori dipendenti e di tutti coloro che non possono fruire di ingenti crediti d'imposta**.

Le suddette norme si trovano all'**art. 1, dal comma 20 al comma 24, e al comma 286**:

20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.

21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al medesimo periodo del comma 20.



www.ecquologia.it

22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1° gennaio 2007, dalla seguente: ...*(omissis)*...

24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

...

...

286. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI PER GLI EDIFICI: agevolazioni ICI

La Finanziaria 2008 assegna ai Comuni una importante responsabilità: di dare un segnale forte sul territorio, direttamente ai cittadini, premiando lo sforzo di produzione rinnovabile dell'energia a copertura del fabbisogno domestico.

Il **comma 6 dell'art. 1** dispone la possibilità, per i Comuni, di ridurre l'ICI sotto il 4 per mille, in caso di installazione, a servizio di specifiche unità immobiliari, di sistemi solari termici ovvero di altri sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili; lo strumento legislativo individuato consiste nella modifica dell'art. 6 del [Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504](#), istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili.

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti



www.ecquologia.it

rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni»;

.....

EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI PER GLI EDIFICI: obblighi e vincoli

In attesa e nella speranza che la gran parte dei Comuni e degli altri Enti locali si decidano a recepire, nei propri strumenti urbanistici, le disposizioni di legge in merito alla efficienza energetica "obbligatoria" dei nuovi edifici (le brillanti eccezioni esistenti si perdono in un mare di indifferenza), la Finanziaria 2008 ricorda quali sono questi vincoli, e in alcuni casi li estende, delineando un quadro *teutonico* per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

Il **comma 288 dell'art. 1** dispone che, in attesa dei provvedimenti attuativi del Dlsg 19 agosto 2005, n. 192, dall'anno 2009 il permesso di costruire sia subordinato non soltanto alla **certificazione energetica dell'edificio**, come già previsto dal ricordato Dlgs, ma anche alla predisposizione dell'edificio al **risparmio idrico** e al **reimpiego delle acque meteoriche**.

288. A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Il **comma 289 dell'art. 1** estende la norma già presente al comma 350 della [legge 27 dicembre 2007, n. 296](#) ("Finanziaria 2007"), disponendo che, **dal 1 gennaio 2009**, il **permesso di costruire** sia subordinato, per gli edifici di nuova costruzione, alla installazione di sistemi di produzione di energia da **fonti rinnovabili di potenza non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa**. Nel caso di **fabbricati industriali**, di estensione almeno 100 metri quadri, tale obbligo è **elevato a 5 kW**. Una norma attesa e di enorme importanza.

289. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».

EFFICIENZA ENERGETICA: ulteriori obblighi

Il **comma 162 dell'art. 2** contiene il divieto alla commercializzazione, dal 1 gennaio 2010, di elettrodomestici e motori elettrici poco efficienti.



www.ecquologia.it

162. ... A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati.

Il **comma 163 dell'art. 2** stabilisce il divieto alla importazione, distribuzione e vendita, dal 1 gennaio 2011, di lampadine a incandescenza, nonché di elettrodomestici che possano rimanere in *stand-by* e quindi connessi alla rete elettrica.

163. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

QUOTA MINIMA DI BIOCARBURANTI: ulteriore aumento al 3% dal 2009!

Nel settore dei biocarburanti per trasporto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, e ormai anche degli obiettivi Europei (10% al 2020), il **comma 139 dell'art. 2** della Finanziaria 2008 eleva al 3% la percentuale di biocarburanti da immettere al consumo, sulla base della immissione di benzina e gasolio nell'anno precedente, rispetto al 2% che la [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) ("Finanziaria 2007") fissava per il 2008:

139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.

“CIP 6”, INCENTIVI ALLE FONTI “ASSIMILATE”: ristabilita la norma corretta!

Viene finalmente ristabilita la lettera originaria della norma che già nella Finanziaria 2007 intendeva escludere i finanziamenti e le incentivazioni pubbliche alle fonti non rinnovabili, minata da un “errore” tuttora inspiegabile: uno scandalo nello scandalo, che finisce per sempre!

La norma approvata dal Senato si trova al **comma 136 dell'art. 2**, mentre le residue deroghe sono regolate dal successivo **comma 137**:

136. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.

137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



www.ecquologia.it

INCENTIVAZIONE AL TELERISCALDAMENTO RINNOVABILE: interpretazione di una importante incentivazione!

Per favorire l'adozione del teleriscaldamento alimentato da biomasse, la [legge 23 dicembre 1998](#), n. 448, all'art. 8, comma 10, lettera f), stabiliva un'agevolazione fiscale con credito d'imposta per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa, da traslare sul prezzo in cessione all'utente finale. Il **comma 138 dell'art. 2** della Finanziaria 2008 precisa che tale credito può essere utilizzato in compensazione anche se il soggetto "utente finale" coincide con il soggetto "gestore", inoltre estende il beneficio alle reti di teleriscaldamento alimentate dalla fonte geotermica:

138. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.

INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI: la rivoluzione del conto energia e della semplificazione!

Viene positivamente rivoluzionato, pur assicurandone la continuità, il regime di incentivazione delle fonti rinnovabili!

Fatta esclusione per la fonte solare fotovoltaica, per la quale il regime di incentivazione rimane regolato dal [D.M. 19 febbraio 2007](#), per tutte le altre fonti rinnovabili la riforma prevede una maggiore sicurezza di conseguire tempestivamente le incentivazioni e, in particolare per i piccoli produttori, la garanzia dell'entità delle incentivazioni stesse attraverso il meccanismo del "conto energia". Le tariffe sono in generale incrementate, sia attraverso una rivalutazione dei [Certificati Verdi](#), variabile secondo la specifica fonte rinnovabile, sia attraverso il prolungamento a 15 anni del periodo di attribuzione dei Certificati Verdi, così come dalla fissazione agli stessi 15 anni del periodo di attribuzione delle tariffe incentivanti per gli impianti ammessi a godere del "conto energia".

Il **comma 143 dell'art. 2** assume carattere introduttivo, stabilendo inoltre l'accesso alle incentivazioni per gli impianti "ibridi", cioè alimentati sia da fonti rinnovabili che da fonti non rinnovabili.

137. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il **comma 144 dell'art. 2** stabilisce che gli impianti di potenza "**nominale media annua**" (attenzione!) superiore a 1 MW possono accedere ai certificati verdi, proprio come oggi, ma per un periodo di 15 anni contro i 12 attuali.



www.ecquologia.it

144. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il **comma 145 dell'art. 2** stabilisce che gli impianti di potenza “**nominale media annua**” (attenzione!) non superiore a 1 MW – **immessa nel sistema elettrico** (attenzione!) – possono accedere in alternativa al conto energia, quindi a tariffe incentivanti fisse e onnicomprensive, sempre per un periodo di 15 anni, fatte salve le diverse disposizioni in materia di impianti alimentati a biomasse, di cui al decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella [Legge 29 Novembre 2007, N. 222](#). Interessantissima è la grande remunerazione prevista per gli impianti mini-eolici, fino alla potenza nominale di 200 kW.

145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Tabella 3

(Articolo 52, comma 3)

	Fonte	Entità della tariffa (euro cent/kWh)
1	Eolica <u>per impianti di taglia inferiore a 200 kW</u>	30
2	Solare **	**
3	Geotermica.....	20
4	Moto ondoso e maremotrice	34
5	Idraulica diversa da quella del punto precedente	22
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	22
7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*
8	Gas di scarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	18

* E' fatto salvo quanto disposto a [legislazione vigente](#) in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

** Per gli impianti da fonte solare si applicano i [provvedimenti attuativi](#) dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.



www.ecquologia.it

Il **comma 146 dell'art. 2** stabilisce che la quota di energia rinnovabile da introdurre nel mercato elettrico nazionale crescerà dello 0,75% all'anno, contro il valore attuale di 0,35%, conseguentemente offrendo una **notevole ulteriore sicurezza per la vendita dei Certificati Verdi**, oltre che ovviamente stabilendo **obiettivi sempre più ambiziosi**: il quadro si fa sempre più stabile e coraggioso!

146. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».

Il **comma 147 dell'art. 2** stabilisce che i certificati verdi saranno attribuiti a ogni singolo MWh prodotto da fonti rinnovabili – quindi includendo anche la micro-generazione – e che il loro valore effettivo viene calcolato in base a un **coefficiente moltiplicativo, specifico di ogni singola fonte**.

147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

Tabella 2

(Articolo 52, comma 2)

	Fonte	Coefficiente
1	Eolica <u>per impianti di taglia superiore a 200 kW</u>	1,00
1-bis	Eolica offshore	1,10
2	Solare **	**
3	Geotermica.....	0,90
4	Moto ondoso e maremotrice	1,80
5	Idraulica	1,00
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	1,10
7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*
7-bis	Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo *	*
8	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80

* E' fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e



www.ecquologia.it

forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

** Per gli impianti da fonte solare si applicano i [provvedimenti attuativi](#) dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il comma 148 dell'art. 2 stabilisce criteri per il calcolo del valore dei certificati verdi, comunque affidato all'andamento del mercato.

148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008.

Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 2 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Il comma 149 dell'art. 2 assume una importanza capitale: se nonostante tutto un produttore di energia da fonti rinnovabili non riuscisse a piazzare sul mercato i certificati verdi, **ogni anno il GSE – Gestore dei Servizi Elettrici – è tenuto all'acquisto dei medesimi al prezzo medio di mercato dell'anno precedente**: la produzione di energia rinnovabile non è mai stata così sicura!

149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il comma 150 dell'art. 2 stabilisce le procedure di attuazione dei precedenti commi, e in particolare – finalmente! – **l'estensione del regime dello scambio sul posto fino a impianti di potenza nominale media annua 200 kW**, che di fatto consentirà una **ulteriore importantissima remunerazione per le applicazioni di media taglia, per esempio impianti fotovoltaici installati su fabbricati industriali!!!**

150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:

a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 2 e 3;



www.ecquologia.it

d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il **comma 152 dell'art. 2** stabilisce, coerentemente con l'impostazione generale che incentiva l'efficienza produttiva di impianti operativi piuttosto i progetti degli impianti, che **dal 2009 le incentivazioni** stabilite in questi commi **non potranno essere concesse in caso di altre incentivazioni, anche di natura diversa (conto capitale, ecc)**. Sono quindi fatti salvi i progetti che si concluderanno positivamente entro l'anno 2008.

152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

Il **comma 153 dell'art. 2** stabilisce il ruolo della [AEEG](#) e in particolare la copertura dei nuovi "conti energia", e del **ritiro obbligatorio dei certificati verdi**, per mezzo della componente tariffaria A3 della bolletta elettrica.

153. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:

- a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;
- b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

SEMPLIFICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE FONTI RINNOVABILI: misure molto attese e indispensabili!!!

Viene compiuto finalmente un attesissimo passo in avanti sulla via della semplificazione amministrativa per l'autorizzazione degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili!!!

Riconoscendo la necessità di un'analisi più approfondita delle norme introdotte con il comma 158 e seguenti, dell'art. 2, si segnalano le seguenti modifiche al [Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#).

Il **comma 158 dell'art. 2** stabilisce, alle **lettere a) e b)**, che l'**autorizzazione unica**, che ai sensi dell'**art. 12, comma 3 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387**, è necessario conseguire, salvo i casi di esclusione, ai fini della costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, può essere rilasciata – **lettera a)** – dalla Regione o dalle Province delegate, inoltre che la stessa autorizzazione unica – **lettera b)** – costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico, precisando quindi una questione annosa e purtroppo ancora aperta, soprattutto nei rapporti con gli enti locali.

158. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»;
- b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;



www.ecquologia.it

Il primo periodo del comma 3 dell'art. 12 del [Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387](#), integrato con le lettere a) e b) del comma 158 dell'art. 2 della Finanziaria 2008, quindi, reciterà:

"3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione ~~o altro soggetto istituzionale delegato~~ **o dalle province delegate** dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, **che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico**. A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione....."

Lo stesso **comma 158 dell'art. 2** stabilisce, alla **lettera c)**, che l'**autorizzazione unica**, nel caso di impianti *offshore* (quindi in prevalenza **eolici**), passa in capo al Ministero dei Trasporti. Considerando l'interesse crescente per queste applicazioni, la misura è alquanto utile e tempestiva.

c) al **comma 3**, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti *offshore* l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;

Lo stesso **comma 158 dell'art. 2** stabilisce, alla **lettera d)**, che nel caso in cui, nel corso del **procedimento unico**, instaurato ai fini della concessione dell'**autorizzazione unica**, emerga un dissenso tra i soggetti coinvolti, la decisione è rimessa alla Giunta Regionale, a meno che il dissenso non sia espresso da una Autorità statale, come una Sovrintendenza (come purtroppo è spesso il caso). Una misura, quindi, intesa a semplificare il procedimento autorizzativo.

d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Lo stesso **comma 158 dell'art. 2** precisa, alla **lettera e)**, il contenuto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica, afferenti al **ripristino dei siti**, nel caso di **impianti idroelettrici**.

e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione dell'impianto» sono aggiunte le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;

Il **comma 4 dell'art. 12 del [Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387](#)**, integrato con le **lettere d) ed e) del comma 158 dell'art. 2** della **Finanziaria 2008**, quindi, reciterà:

"4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. **In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di**



www.ecquologia.it

Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, ~~in ogni caso,~~ l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto **o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.** Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni."

Lo stesso **comma 158 dell'art. 2** rimedia, alla **lettera f)**, a un **errore materiale** contenuto nel **comma 5 dell'art. 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387**, già corretto con una circolare del (ex) Ministero delle Attività Produttive.

f) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;

Lo stesso **comma 158 dell'art. 2** stabilisce, alla **lettera g)**, intervenendo ancora sul **comma 5 dell'art. 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387**, che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di potenza nominale inferiore alle soglie stabilite alla Tabella A allegata al Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, a sua volta definita al successivo **comma 161 dell'art. 2**, è dovuta la sola **Denuncia di Inizio Attività ("DIA")**. Le stesse soglie potranno essere innalzate, per specifiche fonti e particolari siti di installazione, per mezzo di un decreto del MSE di concerto con il MATTM e la Conferenza Unificata.

Un risultato straordinario (che potrà anche migliorare!), un ulteriore fondamentale passo in avanti verso la diffusione delle fonti rinnovabili!!!

g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività»;

Il **comma 5 dell'art. 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387**, integrato con le **lettere f) ed g) del comma 158 dell'art. 2 della Finanziaria 2008**, quindi, reciterà:

"5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile ~~di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)~~ **di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)** per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.

Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività."

Conviene passare immediatamente alla lettura del **comma 161 dell'art. 2 della Finanziaria 2008**, che contiene la Tabella A da allegare al **Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387**, quindi le soglie di



www.ecquologia.it

generazione, specifiche per ciascuna fonte, sotto le quali vale il regime autorizzativo definito dalla DIA.

Di particolare rilievo è l'armonizzazione conseguita per la **fonte solare fotovoltaica**, la cui soglia di riferimento è **20 kW**! Gli stessi **impianti "mini-eolici"**, fino alla potenza di **60 kW**, così come gli impianti alimentati da biomasse, fino alla potenza di **200 kW**, sono finalmente e definitivamente liberalizzati.

161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente tabella:

«Tabella A

(Articolo 12)

	Fonte	Soglie
1	Eolica	60 kW
2	Solare fotovoltaica	20 kW
3	Idraulica	100 kW
4	Biomasse	200 kW
5	Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW».

Tornando al **comma 158 dell'art. 2**, questo, alla **lettera h)**, amplia il **comma 10 dell'art. 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387**, che a sua volta stabilisce l'approvazione di linee guida nazionali per il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica, stabilendo per le Regioni un termine di recepimento delle stesse linee guida entro 90 giorni, dopo di che devono essere applicate le linee guida nazionali.

h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali».

Il **comma 10 dell'art. 12 del [Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387](#)**, integrato con la **lettera h)** del **comma 158 dell'art. 2 della Finanziaria 2008**, quindi, reciterà:

"10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. **Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.**"

Il **comma 159 dell'art. 2**, all'apparenza piuttosto marginale, e molto tecnico, in realtà contiene una semplificazione importante.

Nell'autorizzazione unica sopra menzionata, rilasciata ai fini della costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, comparirà sempre un termine per l'inizio dei lavori, che a sua volta risulta spesso di difficile rispetto a causa degli infiniti ostacoli amministrativi e di altra natura. Il comma 159, quindi, offre al soggetto responsabile dell'impianto di produzione di energia



www.ecquologia.it

elettrica alimentato da fonti rinnovabili un ampio spettro di possibilità di dimostrare l'inizio dei lavori.

159. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Vale quindi la pena di leggere il disposto del **comma 75 dell'art. 1 del [Dlgs 23 agosto 2004, n. 239](#)**:

"75. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato"."

CONNESSIONE ALLA RETE DELLE FONTI RINNOVABILI: più certezza nei tempi e nei modi, grazie a nuove prescrizioni e sanzioni!

Un altro attesissimo passo in avanti verso la **certezza della connessione alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**, così come, in senso più strutturale, verso la **ristrutturazione della rete stessa ai fini della connessione e del dispacciamento** dell'energia elettrica prodotta per mezzo di fonti rinnovabili!

I commi rilevanti procedono prevalentemente attraverso modifiche al [Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#).

Il comma 164 dell'art. 2 stabilisce, ancora una volta, la priorità della connessione alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili:

164. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il comma 165 dell'art. 2 introduce ben 6 lettere a quelle già fissate nel comma 2 dell'art. 14 del [Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), che a loro volta rappresentano le condizioni cui devono conformarsi le specifiche direttive, emesse dall'[Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas](#) (AEEG), relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale



www.ecquologia.it

superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (comma 1 dell'art. 14 del Dlgs n. 387/2003).

Notevoli sono:

- alla **lettera f-bis**), l'introduzione delle **“procedure sostitutive” in caso di inerzia** del gestore di rete,
- alla **lettera f-ter**), la definizione di una sorta di **“arbitrato”**, da svolgersi **a cura della AEEG** in caso di controversie, vincolante per le parti,
- alle **lettere da f-quater) a f-sexsies**), la definizione della **priorità e urgenza di ristrutturare la rete al fine di accettare l'energia prodotta da fonti rinnovabili**, con ripartizione equa dei costi,
- alla **lettera f-septies**), l'indicazione di **favorire la generazione distribuita e la piccola cogenerazione**, presso i siti di consumo, ad opera di **Esco, imprese artigiane e consorzi**.

165. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *f-bis*) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;

f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;

f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera *f-quater*) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;

f-sexsies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera *f*) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili ».

Il **comma 166 dell'art. 2**, infine, intende stimolare la **ristrutturazione della rete** proprio in funzione dei **carichi elettrici provenienti da fonti rinnovabili**.

166. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

RESPONSABILIZZAZIONE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI: l'energia rinnovabile è un dovere e un obbligo, non un lusso!

Mentre alcune Regioni, e più ancora molti Enti locali, ancora ritengono che l'energia rinnovabile sia forse un prezzo da pagare, ma appena possibile un sacrificio evitabile, la Legge Finanziaria 2008 stabilisce i criteri e il percorso secondo i quali sarà possibile stabilire e rispettare obiettivi vincolanti



www.ecquologia.it

sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, a carico delle regioni e degli enti locali, oltre che ovviamente dello Stato.

Il **comma 167 dell'art. 2** definisce l'importante obiettivo della copertura del 25% del consumo interno lordo di elettricità per mezzo di fonti rinnovabili, e assegna al Ministero dello Sviluppo Economico il compito di ripartire gli obblighi di incremento minimo tra le Regioni.

167. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

Il **comma 168 dell'art. 2** impone alle Regioni di adeguare le proprie normative ai fini del raggiungimento egli obiettivi di cui al comma precedente.

168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 167.

Il **comma 169 dell'art. 2** definisce le procedure di verifica dei risultati ottenuti nelle varie Regioni.

169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

Il **comma 170 dell'art. 2** assume notevole importanza in quanto introduce anche per il fondamentale ambito delle energie rinnovabili il potere sostitutivo del Governo rispetto alle Regioni, sia che queste non adeguino i propri piani (comma 168), sia che adottino misure perfino ostantive rispetto all'obiettivo definito in base al comma 167 (si pensi, per inciso, alle "moratorie" sull'eolico): a questo si riferisce il richiamo all'art. 8 della [Legge 5 giugno 2003, n. 131](#).

170. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostantivi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il **comma 171 dell'art. 2** richiama le Regioni al coinvolgimento degli Enti locali per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 167.

171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

Il **comma 172 dell'art. 2**, infine, indirizza i Ministeri e le Regioni alla stipula di accordi di programma finalizzati allo sviluppo dei settori economici sia sul lato industriale che su quello della



www.ecquologia.it

produzione energetica, indicando anche le modalità per il reperimento delle risorse: una misura importante per sostenere lo sviluppo del Paese.

172. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.

ENTI LOCALI IN PRIMA LINEA PER LO SVILUPPO DEL FOTOVOLTAICO: una ulteriore straordinaria incentivazione!!!

Il **comma 173 dell'art. 2** stabilisce che, qualora il soggetto responsabile di un impianto **fotovoltaico** sia un ente locale (ai sensi del [Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), si intendono per "enti locali" i **comuni**, le **province**, le **città metropolitane**, le **comunità montane**, le **comunità isolate** e le **unioni di comuni**), si applicano sempre le **tariffe incentivanti più alte**, stabilite dal [D.M. 19 febbraio 2007](#) (tra 1 kW e 3 kW: 0,49 euro/kWh, tra 3 kW e 20 kW: 0,46 euro/kWh, oltre 20 kW: 0,44 euro/kWh), anche se, per esempio, tali impianti fossero collocati sul terreno: una rivoluzione, premessa – laddove esista la volontà – a una larga "democrazia energetica" !!!

173. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.

Il **comma 174 dell'art. 2**, infine, stabilisce che, qualora un ente locale sia soggetto responsabile di uno o più impianti **fotovoltaici**, l'autorizzazione unica di cui al comma 3 del [Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387](#), qualora necessaria, sia rilasciata attraverso un solo procedimento unico di cui all'[art. 4](#) del medesimo Dlsg, svolto sul complesso degli impianti, piuttosto che sul singolo impianto: una importante semplificazione!

174. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.